

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRIMALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1970

Modifica all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46,
sulle pensioni ordinarie degli impiegati dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante « nuove norme sulle pensioni ordinarie degli impiegati dello Stato » regolamenta le modalità per la corresponsione della pensione di reversibilità in favore degli orfani maggiorenni statuendo al secondo comma che fra i requisiti vi sia quello della nullatenenza.

Il terzo comma specifica che non si considerano nullatenenti quegli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito superiore a lire 240 mila annue, tenendo conto di eventuale altra pensione o analogo assegno loro spettante o appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini della imposta complementare superi il milione di lire all'anno.

Non vi è dubbio che i legislatori del tempo vollero dare una interpretazione chiara alla espressione usata nei precedenti provvedimenti affinché, tenuto conto del potere di acquisto della moneta, si avesse un indice certo nel determinare lo stato di nullatenenza.

Da allora sono trascorsi oltre 12 anni (tredici dalla data di presentazione del relativo disegno di legge n. 2855) e il valore della moneta ha subito quella svalutazione a tutti nota.

Ne consegue che un aggiornamento dei valori espressi nella citata legge n. 46 del 1958 si rende doveroso e urgente per evitare che quanti si trovano nelle tristi condizioni di invalidità a qualsiasi lavoro vengano privati dalla reversibilità della pensione proprio a causa di quel fenomeno inflazionistico che ha indotto i legislatori a rivedere altre pensioni, ad adeguare gli stipendi ed elevare la base esente dai redditi imponibili ai fini della applicazione delle imposte dirette.

Il presente disegno di legge vuole rimuovere tale situazione anacronistica provvedendo, al fine della identificazione della condizione di nullatenenza, ad elevare da lire 240 mila a lire 600 mila il reddito individuale e da lire 1 milione a lire 2 milioni il reddito di imposta complementare che deve possedere il nucleo familiare cui fanno parte gli orfani maggiorenni invalidi al lavoro.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è modificato come segue:

« Non si considerano nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore a lire 600 mila annue, tenendo conto di altra pensione o analogo assegno loro spettante o appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini della imposta complementare superi lire 2 milioni all'anno ».

Art. 2.

Per il finanziamento della presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio.